



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 64

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2022.

L'anno 2021 addì **23** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.25** nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Bellunato Valter	AG	Facchinelli Chiara	SI
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Michelon Ivan	SI
Castellan Franco	SI	Nicolò Roshanthi Crystella	SI
Ceccato Monica	AG	Paolazzi Luca	SI
Chistè Giancarlo	SI	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Piffer Luigi	AG
Et Tahiri Youness	AG	Piffer Roberto	AG
Fabbro Andrea	SI	Zadra Luca	SI

Partecipa la Vice Segretaria Generale Franchini dott.ssa Silvia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Chistè Giancarlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione (Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **28/12/2021**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **28/12/2021**

LA VICE SEGRETARIA
GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2022.

PREMESSO CHE:

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n.12 dd. 26 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. successivamente modificato con deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2016.

Preso atto che con l'IMIS il Comune introita anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 nel quale, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno confermato le aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, fabbricati di tipo produttivo).

Preso atto che le aliquote standard fissate per l'anno 2022 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali cosiddette di lusso) la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 416,35 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Valutati il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Richiamato il già citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive, all'art. 5, ha previsto in particolare:

Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto coerente confermare esplicitamente le aliquote base di cui alla legge provinciale ed al protocollo d'intesa stipulato tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali.

Ritenuto di prevedere, come nel recente passato, un'aliquota agevolata a favore di:

- abitazioni e relative pertinenze (nei limiti previsti dall'attuale legislazione e come definiti nel Regolamento comunale) concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini entro il 1° grado, se nella stessa il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e purché la concessione in uso risulti da atto di comodato gratuito regolarmente registrato.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2022 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	416,35 €	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		

Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Abitazioni e pertinenze con comodato registrato per una sola unità immobiliare abitativa	0,60%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500€
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Richiamato l'art. 8 del Regolamento Comunale IM.I.S. il quale prevede che, in sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla

determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale con scadenza 16 dicembre.

Considerata l'opportunità di optare per l'unico versamento annuale sotto il profilo organizzativo in termini di semplicità gestionale e dell'economia di spesa, e considerato vantaggioso per i contribuenti in termini di minori adempimenti.

Preso atto che sulla base delle aliquote IM.I.S. qui sopra proposte il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D la cui IMUP, ad aliquota base, in passato invece veniva versata allo Stato, ma che a fronte di ciò è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale, che secondo le vigenti indicazioni ammonta ad euro 1.530.000,00.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione dell'abitazione principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1/A/8 e A/9) e delle relative pertinenze si farà interamente carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopra citato fondo perequativo e che tale mancato gettito, secondo la delibera della G.P. n. 1034 del 17/06/2016, ammonta, a fronte della certificazione comunale, ad € 142.070,30.

Ritenuto che il quadro delle aliquote/riduzioni e detrazioni sopra riassunto permetta di raggiungere l'obiettivo di gettito 2022 relativo alla nuova imposta pari ad € 3.190.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti.

Vista la L.P. 30.12.2014 n. 14 e ss.mm..

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2021 – 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2021.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 – 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 06/04/2021.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 11

contrari n. //

astenuti n. 2 (Giongo, Michelin)

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	416,35 €	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Abitazioni e pertinenze con comodato registrato per una sola unità immobiliare abitativa	0,60%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500€
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di prevedere l'unico versamento annuale dell'imposta con scadenza 16 dicembre 2022;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 185 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n.2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 96**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 13/12/2021

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 13/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chistè Giancarlo

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FRANCHINI SILVIA in data 28/12/2021
CHISTE' GIANCARLO in data 28/12/2021



COMUNE DI LAVIS
Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28/12/2021 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI in data 12/01/2022